



CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Lo svolgimento di altra attività in malattia può comportare il licenziamento

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 aprile 2025, n. 11154, ha ritenuto che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinamente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata e alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più